



ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici
Ufficio I - Normativa
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Roma lì, 14 febbraio 2003
Prot.

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c. Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

INFORMATIVA N. 10

OGGETTO: Cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro.

Con informativa n. 4 del 23 gennaio 2003, l'Inpdap ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova disciplina inerente il regime di cumulo prevista dall'articolo 44 della legge n. 289/2002.

Di seguito si forniscono ulteriori precisazioni in merito a specifiche problematiche.

1. Esclusioni dal divieto di cumulo.

I compensi percepiti dai pensionati che svolgono determinate funzioni o attività, specificatamente indicate da norme di legge, non sono assoggettati al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti pensionistici comunque denominati.

In particolare sono i pensionati:

- che svolgono la funzione di giudice tributario, per i compensi percepiti quali membri delle relative commissioni (articolo 13 del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'articolo 86 della legge n. 342/2000);

- che svolgono la funzione di giudice di pace, per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione (articolo 11 della legge n. 374/1991 come modificata dalla legge n. 673/1994);
- che svolgono funzioni di giudici onorari aggregati, per le indennità di cui all'articolo 8 della legge n. 276/1997 percepite per l'esercizio delle loro funzioni;
- che svolgono la loro attività nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, comma 5 del Dlgs n.503/1992);
- che svolgono le funzioni di amministratori locali e percepiscono le indennità previste dall'articolo 82, commi 1 e 2, del Dlgs n. 267/2000 (TUEL); tali indennità ai fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo non sono, infatti, assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura;
- che percepiscono tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (come, ad esempio, quelle per i membri dei consigli regionali e i parlamentari nazionali ed europei).

Si precisa, inoltre, che per le pensioni di invalidità, qualsiasi decorrenza abbiano, non opera il divieto di cumulo con i redditi da lavoro nei seguenti casi:

- pensionati dalla cui attività dipendente o autonoma deriva un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L'esclusione in parola prescinde dalla durata e dalla tipologia dell'attività lavorativa svolta, essendo correlata esclusivamente al reddito;
- pensionati che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati ed in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e famigliari (art. 20 comma 5 del DPR 488/68, come sostituito dall'art. 20 Legge 153/69 e dall'art. 23 quater della Legge 485/72);
- titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta delle persone fisiche (art. 10 comma 2 D.L.vo 503/92);
- pensionati assunti con contratto di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a 50 giornate nell'anno solare (art.10 comma 2 D.L.vo 503/92); l'esclusione in parola è correlata soltanto alla durata complessiva nell'anno solare dei rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine. A nulla rileva, pertanto, agli effetti previsti dalla norma l'entità della retribuzione percepita dal pensionato in relazione a tali rapporti. In caso di superamento nel corso dell'anno delle 50 giornate di lavoro per effetto di più rapporti di lavoro a termine, l'esclusione del divieto di cumulo non trova più applicazione e l'incumulabilità opera per la totalità delle giornate lavorate;
- pensionati occupati in qualità di agenti non di ruolo occupati alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 CEE, n.11 CEA dei Consigli del 18 dicembre 1961 come modificato dal regolamento CEE, EURATOM, CECA, n.259 del Consiglio 20 febbraio 1968 e successive modificazioni.

L'esclusione dall'ambito di applicazione del divieto di cumulo di questa tipologia di redditi si applica, altresì, per le rate di pensione di vecchiaia liquidate fino al 31 dicembre 2000, considerato che le disposizioni all'epoca vigenti potevano prevedere, in taluni casi, un cumulo parziale con redditi da lavoro.

Rimane ferma la totale cumulabilità con qualsiasi reddito per le pensioni di vecchiaia sorte o comunque in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Pensionati che percepiscono redditi derivanti da lavoro autonomo

Per l'individuazione del reddito da lavoro autonomo, rilevante ai fini del cumulo, debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione prodotti sia in Italia che all'estero, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.

A titolo esemplificativo vanno considerati redditi derivanti da lavoro autonomo:

- redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;
- compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni;
- compensi percepiti per rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative alle attività di presidenti di enti o associazioni, di componente dei rispettivi consigli o comitati, etc;
- indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali;
- partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l'apporto è costituito da prestazione di lavoro;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Al riguardo, si precisa che, nonostante la modifica apportata dall'articolo 34 della legge n. 342/2000 che ha ricompreso tali redditi in quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici continuano ad essere considerati come redditi da lavoro autonomo.

3. Equiparazione delle pensioni di anzianità alle pensioni di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile.

Si rende opportuno preliminarmente precisare che anche ai fini del cumulo con la locuzione "pensione di anzianità" si intende il trattamento di quiescenza eventualmente spettante in tutti i casi di collocamento a riposo anticipato rispetto ai tassativi limiti massimi di età e/o di servizio richiesti per la pensione di vecchiaia, qualunque sia la causa di cessazione dal servizio (sia che essa avvenga ad esempio per: dimissioni, decadenza, destituzione a seguito di procedimento disciplinare o condanna penale, soppressione di posto, riduzione di organico, termine del contratto di lavoro a tempo determinato, etc).

Si ricorda che, agli effetti del regime di cumulo, le pensioni di anzianità ed invalidità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia dal 1° giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile da parte del titolare.

Tale equiparazione opera anche per i trattamenti pensionistici conseguiti ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge n. 335/95 (cosiddetta pensione di vecchiaia a domanda).

4. Pensioni erogate in regime pro-rata con l'IPOST

E' appena il caso di ricordare che ai sensi degli articoli 119 e 120 del DPR n.1092/1973 nei confronti del personale transitato dalle amministrazioni statali all'IPOST e viceversa

viene erogato un trattamento pensionistico in regime pro-rata, ossia ripartito tra Inpdap e Ipost in proporzione della durata dei servizi utili rispettivamente resi.

Alla luce delle novità in materia di cumulo, i titolari delle suddette pensioni che intendono usufruire delle disposizioni contenute nell'articolo 44, commi 2 e 3, della legge n. 289/2002 (accesso al regime di totale cumulabilità e regolarizzazione delle situazioni pregresse, dietro versamento degli importi una tantum rispettivamente previsti dalla normativa richiamata) devono rivolgersi per tutti gli adempimenti relativi (calcolo dell'importo, versamento da effettuare, trattenute da operare sulla pensione in caso di scelta rateale, ecc.) all'IPOST, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia stato liquidato dal medesimo Istituto.

In tal caso l'interessato effettuerà il/i versamento/i previsto/i per l'accesso al cumulo e/o per la regolarizzazione solamente all'IPOST secondo le modalità indicate dallo stesso Istituto che prenderà a base per il calcolo di quanto dovuto l'importo della pensione comprensiva anche della quota posta a carico dell'INPDAP.

Nell'ipotesi contraria (trattamento pensionistico non liquidato dall'IPOST ma dall'amministrazione statale), i medesimi titolari di pensione erogata in regime di pro-rata con l'IPOST dovranno rivolgersi alle Sedi provinciali o territoriali INPDAP che hanno in pagamento la loro quota di pensione.

In quest'ultimo caso l'interessato effettuerà il/i versamento/i previsto/i per l'accesso al cumulo e/o per la regolarizzazione solamente all'INPDAP secondo le modalità indicate da questo Istituto, che provvederà a prendere a base per il calcolo di quanto dovuto l'importo della pensione comprensiva anche della quota posta a carico dell'IPOST.

Per completezza di informazione, si precisa che le pensioni erogate in regime di pro-rata con l'IPOST, ai sensi dei già citati articoli 119 e 120 del DPR n. 1092/1973, sono solamente quelle concesse a coloro che siano cessati dal servizio entro il giorno 1° aprile 1993 (articolo 25 del Dlgs. n 85/1993).

Pertanto, gli eventuali interessati alle disposizioni di cui al più volte richiamato articolo 44, commi 2 e 3, della legge n. 289/2002, sono esclusivamente i titolari di pensione d'anzianità che percepiscano o abbiano percepito redditi da lavoro dipendente, atteso che la normativa vigente in materia di cumulo alla data del 1° aprile 1993 già prevedeva la totale cumulabilità sia delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo sia di quelle di vecchiaia ed invalidità con redditi di qualsiasi natura.

Per ogni informazione, da parte dell'utenza interessata alla fattispecie sopra considerata o da parte delle Sedi provinciali o territoriali INPDAP, che si rendesse necessaria richiedere all'IPOST, con cui è stato concordata la procedura sopra descritta, è possibile contattare l'IPOST – servizio previdenza – PESARO (telefoni 0721401792 oppure 0721448214 – fax 0721400130).

5. Sanzioni.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 5, della legge n. 289/2003, a partire dalla data del 1° aprile 2003 l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici procederanno all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione. A questo proposito si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 662/1996, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei propri

redditi da lavoro, sono tenuti a versare all'Inpdap una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Allegati alla presente informativa si inviano tre prospetti riepilogativi riguardanti:

1. il regime di cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro avente effetto sulle rate di pensione erogate a decorrere dal 1° gennaio 2003;
2. le diverse norme in materia di cumulo susseguitesì negli anni ed elaborato in funzione della decorrenza del trattamento pensionistico, da tenere in considerazione al fine di un'eventuale regolarizzazione di situazioni pregresse;
3. le disposizioni sul cumulo pensione – reddito per tutti coloro destinatari di un sistema di calcolo pensionistico esclusivamente contributivo (articolo 1, commi 21 e 22, della legge n. 335/1995).

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala

Regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dal 1.1.2003

Tipologia di pensione	Reddito da lavoro dipendente	Reddito da lavoro autonomo
Pensione di vecchiaia	Nessuna trattenuta	Nessuna trattenuta
Pensione d'anzianità e d'invalidità con 40 anni di anzianità contributiva oppure con 37 anni di anzianità contributiva congiuntamente a 58 anni d'età	Nessuna trattenuta	Nessuna trattenuta
Pensione d'anzianità con meno di 40 anni di anzianità contributiva oppure con meno di 37 anni di anzianità contributiva e 58 anni d'età¹⁻²	Pensione interamente trattenuta ¹	Da trattenere l'importo minore tra: 30% della quota eccedente il trattamento minimo e 30% del reddito da lavoro autonomo ¹
		Nessuna trattenuta se la pensione ha: - una decorrenza ante 1.1.95; - una decorrenza ante 1.10.96 e con requisito contributivo previsto per l'accesso alle pensioni d'anzianità al 31.12.94; - una decorrenza tra 1.10.96 e 31.12.97 e con 35 anni di contributi e 52 d'età al 30.9.96 o 36 anni di contributi al 30.9.96; - una decorrenza tra 1.10.96 e 31.12.97 e bloccati al 28.9.94, con requisiti al 31.12.94.
Pensione d'invalidità con meno di 40 anni di anzianità contributiva²	Da trattenere l'importo della pensione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo Inps	Da trattenere l'importo minore tra: il 30% della quota eccedente il trattamento minimo Inps e il 30% del reddito da lavoro autonomo Nessuna trattenuta se la pensione ha decorrenza ante 1.1.95

Note:

1: a decorrere dal 1/1/2003 possono accedere alla totale cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro anche coloro che, privi dei requisiti di 37 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età, hanno chiesto di usufruire del beneficio di cui all'art. 44, commi 2 e 4, della legge n. 289/2002, previo pagamento di una somma una tantum alle scadenze indicate dalla citata normativa, e cioè:

- titolari di pensione al 1° dicembre 2002 già assoggettati ad un regime parziale o totale di cumulo.
- non titolari di pensione al 1° dicembre 2002 ma che al 30 novembre 2002:
hanno cessato il rapporto di lavoro;
maturato i requisiti per il diritto a pensione;
presentato domanda di pensione.
- titolari di pensione al 30 novembre 2002 non in attività lavorativa a tale data.

2: Al raggiungimento dell'età pensionabile, le pensioni sono equiparate alle pensioni di vecchiaia ai fini dell'applicazione della disciplina del cumulo.

Sono, pertanto, interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo anche le pensioni liquidate con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni (oppure con meno di 37 anni di contribuzione e 58 anni di età), allorquando il titolare raggiunga l'età pensionabile.

DECORRENZA ENTRO IL 31/12/1997						
PENSIONI	Decorrenza entro il 31/12/1994 (dlgs 503/92 – L. 537/93)		Decorrenza dal 1/1/1995 (dlgs 503/92 – L. 537/93)		Decorrenza dal 1/10/1996 (L. 662/96)	
	LAV.AUT	LAV.DIP.	LAV.AUT.	LAV.DIP.	LAV.AUT.	LAV.DIP.
- VECCHIAIA - INVALIDITA' ¹⁾ - 40 ANNI	TOTALE CUMULO	TOTALE CUMULO	50% ³⁾	50% ³⁾	Previgente normativa in base alla data di maturazione dei requisiti	
ANZIANITA'	TOTALE CUMULO	INCUMULABILE ²⁾	50% ³⁾	INCUMULABILE	INCUMULABILE	INCUMULABILE
					DEROGHE ⁴⁾	

Le percentuali di incumulabilità si applicano sulla parte eccedente il trattamento minimo Inps e fino a concorrenza dei redditi percepiti.

- 1) Le pensioni di invalidità sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente per decorrenze fino al 31/12/94; per decorrenze dal 1/1/1995 è ininfluenza la data di maturazione dei requisiti e andrà trattenuto l'importo della pensione pari al 50% delle quota eccedente il trattamento minimo INPS sia in caso di lavoro autonomo che dipendente.
- 2) Se tali pensioni hanno avuto decorrenza anteriore alla data al 29/01/1983 (articolo 10 del DL n. 17/1983) restano interamente cumulabili.
- 3) Le pensioni di vecchiaia e di anzianità con decorrenza dal 1/1/1995 mantengono la precedente normativa più favorevole qualora i rispettivi requisiti minimi per il diritto siano stati perfezionati entro il 31/12/1994.
- 4) DEROGHE
Nessuna trattenuta nei confronti dei soggetti che:
 - avevano maturato 36 anni servizio al 30/9/1996;
 - avevano maturato 35 anni di servizio e compiuto 52 anni di età al 30/9/1996;
 - avevano maturato 40 di servizio o l'anzianità massima prevista dall'ordinamento di appartenenza alla data di cessazione;
 - avevano presentato domanda di collocamento a riposo regolarmente accolta entro il 28 settembre 1994.

➡ Al raggiungimento dell'età pensionabile le pensioni di anzianità ed invalidità sono equiparate ai trattamenti pensionistici di vecchiaia ai fini dell'applicazione della disciplina sul cumulo.

DECORRENZA DALL'1/1/1998 con effetto anche sulle pensioni liquidate anteriormente, se più favorevole (L. 449/97)		
PENSIONI	LAV.AUT.	LAV. DIP
VECCHIAIA		
Requisiti maturati entro il 31/12/1994	TOTALE CUMULO	50%
Requisiti maturati a partire dall'1/1/1995	50%	50%
INVALIDITA'	50%	50%
ANZIANITA' 40 ANNI	50%	INCUMULABILE

DECORRENZA DALL'1/1/1999 con effetto anche sulle pensioni liquidate anteriormente (L. 448/98)		
PENSIONI	LAV.AUT.	LAV. DIP
VECCHIAIA		
Requisiti maturati entro il 31/12/1994	TOTALE CUMULO	50%
Requisiti maturati a partire dall'1/1/1995	50%	50%
40 ANNI	TOTALE CUMULO	50%
INVALIDITA' < 40 ANNI	50%	50%
ANZIANITA' < 40 ANNI	50%	INCUMULABILE

- 5) E' cumulabile il 70% della pensione eccedente l'ammontare del trattamento minimo Inps. La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.

Allegato 2)

DECORRENZA DALL'1/1/2001 le pensioni liquidate anteriormente mantengono la previgente normativa, se più favorevole (L. 388/2000)		
PENSIONI	LAV.AUT.	LAV. DIP
VECCHIAIA O 40 ANNI	TOTALE CUMULO	TOTALE CUMULO
INVALIDITA' < 40 ANNI	70% ⁵⁾	50%
ANZIANITA'	70% ⁵⁾	INCUMULABILE

Regime di cumulo della pensione liquidata esclusivamente col sistema contributivo con i redditi da lavoro

Età di conseguimento della pensione	Reddito da lavoro dipendente	Reddito da lavoro autonomo
Età inferiore ai 63 anni	Pensione interamente trattenuta	Da trattenere il 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo Inps e fino a concorrenza con il reddito stesso
Età pari o superiore ai 63 anni	Da trattenere il 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo Inps e fino a concorrenza con il reddito stesso	Da trattenere il 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo Inps e fino a concorrenza con il reddito stesso